

CIRCOLARE N. 1
20 GENNAIO 2005

La certificazione dei dividendi: approvato il nuovo modello

© Copyright 2005 Acerbi & Associati®

Con provvedimento 15 dicembre 2004 n. I/1/183878/04, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **nuovo modello di certificazione degli utili**.

Il modello deve essere utilizzato per i **dividendi corrisposti** a soggetti **residenti** a decorrere **dal 1 gennaio 2004** (potrà tuttavia essere utilizzato anche per comunicare a percettori non residenti la corresponsione di dividendi e l'eventuale ritenuta applicata in Italia).

Come disposto dall'art. 4 comma 6-quater del D.P.R. n. 322/1998 la certificazione deve essere consegnata ai percettori **entro il prossimo 15 marzo 2005**.

Il nuovo modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it (sezione "Modulistica" – "Altri modelli" – "Certificazione relativa agli utili corrisposti"), recepisce le novità sulla tassazione di società ed enti conseguenti all'introduzione dal 1 gennaio 2004 dell'I.R.E.S..

Le predette modifiche hanno comportato da un lato l'eliminazione del credito d'imposta e dall'altro l'applicazione di una differente modalità di tassazione dei dividendi in relazione alla titolarità o meno di una partecipazione qualificata. Pertanto, a partire dagli utili percepiti dal 1 gennaio 2004, le persone fisiche che possiedono una partecipazione non qualificata subiranno una tassazione alla fonte a titolo d'imposta e non riceveranno più la presente certificazione.

La successiva tabella riepiloga il nuovo sistema di tassazione dei dividendi (sono riassunti i casi maggiormente significativi e presenti nella nostra clientela).

Erogante	Percettore	Ritenuta	Tassazione in dichiarazione dei redditi
Società residente	Persona fisica non imprenditore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipazione non qualificata: 12,5% a titolo d'imposta (obbligatoria) ▪ Partecipazione qualificata: nessuna ritenuta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipazione non qualificata: nessuna tassazione ▪ Partecipazione qualificata: dividendo imponibile I.RE. al 40%
Società non residente (non "black list")	Persona fisica non imprenditore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipazione non qualificata: 12,5% a titolo d'imposta (obbligatoria) sul dividendo al netto della ritenuta estera (cd. "netto frontiera") ▪ Partecipazione qualificata: 12,5% a titolo d'acconto sul 40% del dividendo al netto ritenuta estera (cd. "netto frontiera") 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipazione non qualificata: nessuna tassazione ▪ Partecipazione qualificata: dividendo "lordo frontiera" imponibile I.RE. al 40%
Società non residente ("black list")	Persona fisica non imprenditore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipazione non qualificata: 12,5% a titolo d'imposta sul dividendo al netto della ritenuta estera (cd. "netto frontiera") ▪ Partecipazione qualificata: 12,5% a titolo d'acconto sul 100% del dividendo al netto ritenuta estera (cd. "netto frontiera"), salvo che siano già stati tassati per trasparenza ai sensi degli artt. 167/168 T.U.I.R. (cd. regime "CFC") 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipazione non qualificata: nessuna tassazione ▪ Partecipazione qualificata: dividendo "lordo frontiera" imponibile I.RE. al 100% salvo che siano già stati tassati per trasparenza ai sensi degli artt. 167/168 T.U.I.R. (cd. regime "CFC")
Società residente (non "black list")	Impresa individuale o società di persone	Nessuna ritenuta	Imponibile I.RE. al 40%
Società residente ("black list")	Impresa individuale o società di persone	Nessuna ritenuta	Imponibile I.RE. al 100%
Società residente	Soggetto I.RE.S.	Nessuna ritenuta	Imponibile I.RE.S. al 5%

Erogante	Percettore	Ritenuta	Tassazione in dichiarazione dei redditi
Società residente	Società residente U.E.	Nessuna ritenuta se sussistono condizioni art. 27 bis D.P.R. 600/1973 (partecipazione non inferiore al 25% detenuta da almeno un anno)	Secondo le regole del paese U.E. di residenza
Società residente in altro paese U.E.	Soggetto I.R.E.S. (esclusi enti non commerciali)	Nessuna ritenuta	Imponibile I.R.E.S. al 5%

Si ricorda che ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettere c) e c bis) del D.P.R. 917/1986 si intende:

- per partecipazione qualificata, una partecipazione che rappresenti una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- per partecipazione non qualificata, una partecipazione inferiore ai limiti sopra indicati.

Poiché le nuove disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere dal 1 gennaio 2004, il nuovo regime di tassazione dei dividendi e la conseguente eliminazione della possibilità di beneficiare del credito d'imposta, si rendono applicabili in relazione ai dividendi incassati nel periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1 gennaio 2004.

La presenza dei dati relativi all'ammontare degli utili sui quali calcolare il credito d'imposta nello schema di certificazione è necessaria al fine di consentire il rilascio della stessa anche ai soggetti percettori con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali continua ad applicarsi la previgente disciplina per il periodo d'imposta ancora in corso alla data del 1 gennaio 2004, fatte salve in ogni caso le disposizioni introdotte dall'articolo 40 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269.